

TI_GERICHTE 9.2013.86 vom 24. Juni 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2013.86

FR: TI_GERICHTE 9.2013.86 du 24 juin 2013

IT: TI_GERICHTE 9.2013.86 del 24 giugno 2013

Regeste

Rapimento internazionale di minori

Erwägungen

E. 1

Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero, la persona cui è affidata la custodia può chiederne il rientro, davanti alle autorità svizzere, valendosi di due trattati internazionali: la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (CArap) (RS 0.211.230.02), invocata dall'istante. Entrambi gli accordi, cui è parte anche la Norvegia, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente analoghe. In Svizzera l'art. 4 LF-RMA prevede che investita di una richiesta di rientro sia anzitutto l'autorità centrale della Confederazione, ovvero l'Ufficio federale di giustizia (art. 1 cpv. 1 LF-RMA), il quale “può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole”. Se il tentativo fallisce, competente per statuire sul ritorno come giurisdizione unica è il Tribunale superiore del Cantone nel quale il minore dimora al momento in cui è presentata la domanda (art. 7 cpv. 1 LF-RMA). In virtù dell'art. 48 lett. f n. 6 LOG, questa Camera è competente per adottare, quale unica istanza cantonale, le decisioni ai sensi della Legge federale sul rapimento internazionale dei minori del 21 dicembre 2007 e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti. La procedura applicabile è quella sommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA).

E. 2

Il Tribunale adito con una domanda di ritorno avvia preliminarmente una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o di facilitare una soluzione amichevole del contenzioso, a meno che non vi abbia già provveduto l'autorità centrale (art. 8 cpv. 1 LF-RMA). Ciò non risultando essere avvenuto nel caso in esame, questa Camera ha disposto essa medesima un tentativo di conciliazione per opera di un mediatore, che il 26 febbraio 2013 ha accertato – come detto (sopra, consid. Q) – l'impossibilità di conciliare le parti. Alla figlia è stata quindi designata una curatrice di rappresentanza (art. 9 cpv. 3 LF-RMA). PI 1 non avendo nemmeno due anni, non ne è occorsa invece l'audizione (art. 9 cpv. 2 LF-RMA; DTF 133 III 148 consid. 2.3. e 2.4). Questa Camera ha, nel seguito, assegnato un termine alla convenuta CV 1 p er presentare la risposta scritta, poi sopraggiunta per il tramite di un patrocinatore il 25 marzo 2013 (cfr. consid. T), a complemento della risposta già presentata a titolo personale il 20 febbraio 2013 (cfr. consid. O). Le parti sono state sentite all'udienza del 6 maggio 2013.

E. 3

La citata Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori tende, in primo luogo, “ad assicurare il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente” (art. 1 lett. a). Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito “quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno” (art. 3 lett. a). Tale diritto “può segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente secondo il diritto di questo Stato” (art. 3 in fine). Il trasferimento di un minore è “illecito” nel senso dell'art. 3 lett. a della menzionata Convenzione quando il minore sia portato via dallo Stato nel quale ha “la dimora abituale” e il trasferimento avvenga in violazione del diritto di custodia che compete al titolare (v. DTF 133 III 696 consid. 2). Né la citata Convenzione dell'Aia né la LF-RMA, entrata in vigore il 1° luglio 2009, precisano la nozione di “dimora abituale”. Secondo giurisprudenza il concetto va interpretato in modo autonomo. Determinante è il centro effettivo della vita del minore e delle sue relazioni. Tale luogo può risultare tanto dalla durata della residenza e dei legami che ne derivano, quanto dalla durata della residenza prevista e dall'integrazione che ci si attende. Un soggiorno di sei mesi crea – per principio – una residenza abituale, ma una residenza può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se è destinata a essere durevole e a sostituire il precedente centro d'interessi. La residenza abituale si definisce in base a elementi esteriori e va definita per ciascuno singolarmente. Quella di un figlio coincide, di regola, con il centro di vita di un genitore almeno. Trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo, indizio decisivo sono le relazioni familiari con il genitore cui egli è affidato; i legami di una madre con un paese comprendono, generalmente, anche il figlio (DTF 129 III 288 consid. 4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_119/2011 del 29 marzo 2011 consid. 6.2.1.1, in RtiD 2011 II pag. 813; 5A_650/2009 dell'11 novembre 2009, consid. 5.2, in: SJ 2010 I 193).

E. 4

Per stabilire se vi sia stato un illecito trasferimento ai sensi dell'art. 3 lett. a della citata Convenzione dell'Aia (CARap) occorre quindi, in primo luogo, accertare dove PI 1 aveva la sua residenza abituale al momento della partenza da T_____ (Norvegia), avvenuta il 20 marzo 2012.

E. 4.1

L'istante sostiene che la dimora abituale di PI 1 nel periodo immediatamente precedente al suo trasferimento in Svizzera era a T_____ (Norvegia). La convenuta eccepisce, dal canto suo, di non aver mai desiderato trasferirsi stabilmente in Norvegia con la figlia, rilevando di avervi per altro soggiornato solo per breve tempo (meno di quattro mesi).

E. 4.2

Dagli atti emerge, in vero, che IS 1, CV 1 e PI 1 hanno risieduto assieme in Norvegia per quasi 5 mesi (dal 25 ottobre 2011 al 20 marzo 2012) – durata di per se sufficiente per una dimora abituale (cfr. sopra consid. 3) – e che i genitori della bambina avevano un comune progetto di convivenza – in quel luogo – destinato a durare nel tempo. Già prima della nascita di PI 1, i genitori avevano convissuto in Norvegia dal 1° gennaio 2011 al 12 maggio 2011, in un appartamento preso in locazione con contratto sottoscritto dalla coppia il 14

novembre 2010 (cfr. doc. 10 di risposta). Dal 13 maggio 2011 CV 1 si è trasferita negli Stati Uniti, dove aveva preso in locazione un appartamento a C_____ (doc. 17 di risposta). IS 1 ha poi raggiunto la compagna dopo aver sgomberato l'appartamento in Norvegia. Entrambi hanno quindi vissuto assieme negli Stati Uniti almeno da luglio 2011 (cfr. risposta 25 marzo 2013, pag. 3 verso il mezzo) e fino alla nascita di PI 1, avvenuta, come detto (sopra, consid. A) il 19 settembre 2011. Pochi giorni dopo la nascita di PI 1, il 3 ottobre 2012 (cfr. risposta 25 marzo 2013, pag. 4 in alto), le parti e la bambina hanno lasciato gli Stati Uniti e raggiunto dapprima Venezia (doc. 15 di risposta) – dove hanno soggiornato per due settimane nell'appartamento di proprietà di CV 1 – e poi A_____. Da quest'ultima località IS 1 è poi ripartito, per primo, in direzione della Norvegia, con l'auto ricevuta in prestito dalla società amministrata dal padre di CV 1 (cfr. rapporto 6 maggio 2013 della curatrice, pag. 3 in mezzo). Quest'ultima l'ha poi raggiunto in Norvegia, unitamente alla bambina, il 25 ottobre 2012, andando ad abitare nell'appartamento preso in locazione da IS 1 a T_____. Trattavasi di un appartamento concesso dall'Università al padre con affitto agevolato a motivo del suo lavoro per l'ateneo (cfr. istanza 6 febbraio 2013, doc. C e D). Già da quanto sopra esposto traspare la volontà dei due genitori di vivere assieme, unitamente alla loro piccola, e di scegliere la Norvegia quale luogo di residenza abituale. Per altro, né IS 1 né CV 1 hanno mai sostenuto che il centro effettivo delle loro relazioni fosse negli Stati Uniti o in altri paesi in cui hanno occasionalmente soggiornato. La convenuta obietta che il fatto che il contratto per l'appartamento in Norvegia sia stato sottoscritto solo dall'istante dimostrerebbe che lei, raggiungendolo in quest'ultimo paese, non aveva intenzione di andare a viverci durevolmente. A torto. La sottoscrizione del contratto di locazione da parte del solo IS 1 è certamente spiegabile con la circostanza che si trattava di locazione agevolata in relazione al contratto di lavoro che egli aveva con l'Università.

E. 4.3

Altri elementi confermano, comunque, la volontà di IS 1 e CV 1 di risiedere durevolmente in Norvegia con la piccola PI 1.

E. 4.3.1

Il 25 ottobre 2011 le parti hanno presentato il certificato di nascita della bambina alle autorità norvegesi (doc. P) annunciando PI 1 al registro della popolazione norvegese come residente presso l'indirizzo comune a quello dei genitori (H_____ T_____, doc. F). 4.3.2. CV 1 nel novembre 2011 ha pure comunicato ai consolati Svizzero e Italiano la propria residenza in Norvegia (cfr. risposta 20 febbraio 2013, pag. 6 verso l'alto).

E. 4.3.3

Il 25 novembre 2011 entrambi i genitori hanno anche inoltrato, presso il Norwegian Labour and Welfare, la richiesta di ottenere il “child Benefits/Barnetrygd”. Per ricevere il “child benefit”, occorre che il bambino viva in Norvegia mantenendo di regola la residenza per almeno 12 mesi consecutivamente (doc. DD). Di conseguenza si può ritenere che i genitori di PI 1 avevano intenzione di ossequiare tale condizione di durata.

E. 4.3.4

La convenuta, nel dicembre 2011, ha anche fatto dei passi intesi alla ricerca di un posto di lavoro a T_____ e meglio come risulta dal doc. GG.

E. 4.3.5

Dal verbale 6 maggio 2013 della discussione avvenuta dinnanzi a questa Camera, risulta poi che i genitori di PI 1 avevano discusso di eventualmente iscrivere la piccola in un asilo nido. La madre sostiene che siano state “semplici discussioni tra i genitori”. Emerge tuttavia dagli atti che essa, nel febbraio 2012, ha invero presentato una domanda di ammissione di PI 1 ad un istituto M_____ di T_____ a far tempo dal dicembre 2012 / gennaio 2013 (doc. Q e U).

E. 4.3.6

Trasferendosi in Norvegia nell'ottobre 2011, CV 1 aveva portato con sé i propri oggetti e quelli della bambina. Quando poi il 20 marzo 2012 è ripartita in direzione degli Stati Uniti, ha lasciato tutti questi oggetti nell'appartamento di T_____. Prova ne è che solo nel settembre 2012 ha istato presso la competente autorità Norvegese per “accedere all'appartamento in H_____ per rientrare in possesso dei beni” suoi e “di quelli di PI 1” (risposta 20 febbraio 2013, pag. 15 verso il basso, con riferimento ai doc. 47 e 48). Tutto ciò conferma ulteriormente che i genitori di PI 1 avevano scelto T_____ come luogo di residenza duratura per il nucleo familiare e che ciò era ancora chiaro per la stessa CV 1 al momento in cui il 20 marzo 2012 è partita dalla Norvegia.

E. 4.3.7

La convenuta ha eccepito ripetutamente che con IS 1 vi è stata fin dall'inizio del loro rapporto una situazione di mancata intesa. Quindi non si potrebbe, a suo dire, parlare di accordo tra i due per una durevole convivenza e residenza in Norvegia. A torto. Certo, i conflitti tra i conviventi non sono mancati e sono, per altro, ammessi anche da IS 1 (cfr. verbale udienza 6 maggio 2013, pag. 6 nel mezzo). I disaccordi e i conflitti tra le parti ancora non stanno a significare la mancanza di volontà di costruire un rapporto di convivenza e di mantenerlo nel tempo. Prova ne è che le parti – prima della partenza della convenuta nel marzo 2012 - avevano preso contatto con un consultorio familiare in Norvegia, fissando un appuntamento dopo il rientro di CV 1 previsto per il 18 giugno 2012 (cfr. verbale udienza 6 maggio 2013, pag. 7 nel mezzo). La volontà di continuare la vita comune in Norvegia facendo capo all'aiuto di un consultorio traspare del resto in modo chiaro dai messaggi mail che istante e convenuta si sono scambiati il 24 maggio 2012, prima della data di rientro in Norvegia di CV 1 e della figlia, che era stata fissata di comune accordo per la metà del mese di giugno (cfr. doc. LL, e-mail della convenuta del 24 maggio 2012, ore 4:32 PM). Ma c'è di più. Dai messaggi di posta elettronica che i genitori si sono scambiati il 22 maggio 2012 a proposito di giochi da acquistare per PI 1 – nei quali hanno espresso le loro opinioni relativamente alla scelta di alcuni oggetti – risulta che la madre non aveva intenzione di portare oggetti pesanti dagli Stati Uniti alla Norvegia, visto che poteva comperare gli stessi oggetti all'Ikea (" se li vende l'ikea... perdonami... ma non mi spacco a portarli da qui! "). Peraltro, i toni dei medesimi messaggi sono piuttosto amichevoli, non di persone i cui rapporti sono ormai inconciliabili e che hanno deciso di non continuare a vivere insieme. Quindi, come si dirà anche sotto (consid. 6.2., 6.2.1., 6.2.2.) dai predetti messaggi non traspare di certo che vi sia stato un qualsivoglia accordo per atti concludenti alla rottura del rapporto e al non rientro di CV 1 e di PI 1 in Norvegia.

E. 4.4

Da quanto sopra esposto, risulta in modo chiaro e inequivocabile che il luogo di residenza abituale dei genitori e di PI 1, al momento in cui CV 1 il 20 marzo 2012 è partita, era T_____ in Norvegia.

E. 5

Essendo accertato che la residenza abituale della bambina al momento del trasferimento era in Norvegia, si pone ora il quesito a sapere se il trasferimento sia avvenuto in violazione del diritto di custodia che appartiene al titolare.

E. 5.1

La convenuta eccepisce a tal proposito che alla nascita di PI 1 avrebbe sottoscritto, insieme a IS 1, dinnanzi a un notaio statunitense il “Commonwealth of Massachusetts, Voluntary acknowledgement of Parentage”, nel quale viene, a suo dire, specificato che la madre avrebbe la custodia della bambina. La convenuta evidenzia come lo stesso documento diventerebbe vincolante alla stregua di una decisione giudiziaria in caso non sia contestato nei 60 giorni (doc. 20). CV 1 pretende che sarebbe in questo caso applicabile il diritto americano e la predetta convenzione sottoscritta al momento della nascita di PI 1. Ne deduce che in base alla convenzione e al diritto americano sarebbe lei detentrica a titolo esclusivo della custodia parentale e quindi non vi sarebbe stato da parte sua un illecito trasferimento della figlia. A torto. Il documento a cui fa riferimento la convenuta è un “Voluntary Acknowledgement of Parentage”, ossia un “riconoscimento volontario di parentela” (cfr. doc. 20 tradotto in lingua italiana). Trattasi di un documento necessario negli Stati Uniti per stabilire la paternità su un bambino nato fuori dal matrimonio, paragonabile al contratto che i genitori non coniugati stipulano dinnanzi alle autorità di protezione in Svizzera. Questo documento sottoscritto dai genitori e non contestato presso il Tribunale competente, ha sancito in via definitiva unicamente il legame di filiazione della piccola PI 1 con IS 1. Lo stesso documento ricorda, poi, ai genitori – con un testo prestampato sul retro – quali siano i loro diritti e doveri in virtù del diritto statunitense nel caso in cui risiedano negli Stati Uniti. In particolare ricorda che, in virtù di detto diritto, se due genitori non sono sposati, la custodia compete esclusivamente alla madre. Questo richiamo ha valore palesemente solo in caso di residenza negli Stati Uniti. Considerato che – pochi giorni dopo la nascita della bambina e il riconoscimento della paternità da parte di IS 1 (fatti, questi, avvenuti entrambi negli Stati Uniti) – la famiglia si è stabilita in Norvegia con l'intenzione di restarvi durevolmente (cfr. sopra consid. 4.4.), applicabile è unicamente il diritto norvegese. A titolo abbondanziale, va rilevato che non emerge in alcun modo dagli atti (e nemmeno le parti lo adducono) che i genitori abbiano avuto intenzione di trasferire la loro residenza negli Stati Uniti - dove peraltro nel frattempo CV 1 ha concluso il suo dottorato – e di rendere in qualche modo applicabile la legge statunitense. Diversamente da quanto sostiene la convenuta (risposta 20 febbraio 2013, pag. 8 verso il mezzo), la sottoscrizione del “riconoscimento volontario di parentela”, di cui al doc. 20, non comporta quindi di certo accettazione di applicazione della “Legge dello Stato del Massachusetts”, in tema di autorità parentale, anche dopo la loro partenza dagli Stati Uniti.

E. 5.2

Giova ricordare che il “diritto di custodia” evocato dalla CArap “comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora” (art. 5 lett. a). La liceità o l'illiceità dell'avvenuto trasferimento dipende così, in concreto, dalla legge norvegese (luogo di dimora abituale della figlia immediatamente prima della partenza) e non dalla legge svizzera o da quella americana (DTF 133 III 696 consid. 2.1).

E. 5.3

In virtù del diritto norvegese “[Act No. 7 of 8 April 1981 relating to Children and Parents (The Children Act)]” (cfr. doc. L), IS 1 e CV 1, “essendo genitori conviventi, detengono l’autorità parentale congiunta sui bambini nati dalla loro relazione” (Sezione 35) ed hanno di conseguenza il medesimo diritto di prendere le decisioni per la figlia (sezione 30). Va ancora rilevato che il Ministero della giustizia norvegese e pubblica sicurezza, rivolgendosi all’Ufficio federale della giustizia, unità di diritto internazionale privato a Berna, ha precisato che per “conviventi” a norma della citata “Legge sull’infanzia Norvegese, sezione 35, paragrafo 2” si intende “che entrambi i genitori siano registrati allo stesso indirizzo di residenza nel Registro della popolazione Norvegese” (cfr. doc. M, pag. 2). Ciò che, come risulta dagli atti, è il caso (cfr. doc. B, C, D, e F). Siccome i genitori di PI 1 convivevano insieme in Norvegia, essendo iscritti al medesimo indirizzo sul registro della popolazione (doc. M), secondo il diritto materiale del luogo di residenza della bambina essi ne detenevano congiuntamente l’autorità parentale. Di conseguenza il diritto di custodia ai sensi delle convenzioni internazionali era di fatto esercitato – al momento della partenza della bambina verso gli Stati Uniti e, per finire, la Svizzera – da entrambi i genitori, quindi anche dal padre. Ne consegue che, in virtù della sezione 40 della Legge norvegese già citata, senza il consenso del padre, la madre non poteva pertanto trasferire il luogo di residenza della figlia in un paese estero.

E. 6

Appurato un illecito trasferimento all’estero, lo Stato richiesto deve ordinare il ritorno immediato del minore (art. 12 cpv. 1 CArap), a meno che l’istante “non esercitava di fatto il diritto di custodia all’epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno” (art. 13 cpv. 1 lett. a CArap) oppure che “vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).

E. 6.1

L’esercizio di fatto del diritto di custodia anche da parte di IS 1 al momento della partenza della piccola PI 1 dalla Norvegia non è contestato. Dagli atti emerge del resto che IS 1 e CV 1, nel periodo in cui hanno convissuto assieme in Norvegia, hanno condiviso gli oneri di accudimento della figlia, pur con una predominanza della madre, a motivo dell’impegno lavorativo extra domestico del padre (cfr. risposta 25 marzo 2013, pag. 4 in basso).

E. 6.2

CV 1 sostiene di non essere fuggita dalla Norvegia e che – a seguito della rottura intervenuta tra le parti dopo la partenza – il mancato rientro in Norvegia era “la logica conseguenza di una relazione che non esisteva più” (risposta 25 marzo 2013, pag. 5 verso il basso). Spiega che la sua partenza era stata concordata con IS 1 per permetterle di “trascorrere un po' di tempo” con la sua famiglia “in Svizzera, in Italia” e con sua sorella “negli Stati Uniti”; il programma originario però si sarebbe “sviluppato purtroppo in maniera molto diversa” e, subito dopo la sua partenza dalla Norvegia, la loro relazione si sarebbe “deteriorata repentinamente e irreparabilmente” (risposta 20 febbraio 2013, pag. 12 verso il mezzo). Secondo la convenuta, l’8 maggio 2012, quando lei si trovava a Philadelphia da sua sorella, IS 1 le avrebbe “chiaramente ed inequivocabilmente scritto via e-mail” che la loro “relazione era finita” (risposta 20 febbraio 2013, pag. 12 in basso). In simili circostanze era pertanto, a suo dire, normale poter tornare a vivere in Svizzera dove

ha i propri genitori che permettono a lei e ad PI 1 “un armonioso ambiente di vita”; né si può, a suo dire, pretendere che, “per attendere che il padre eserciti il proprio diritto di visita nei confronti della figlia”, la madre “abbia a rinunciare alla propria carriera professionale” (risposta 25 marzo 2013, pag. 6 in basso). All'udienza del 6 maggio 2013, CV 1 ha poi informato la Camera di aver ricevuto un'offerta di lavoro “nei pressi di G_____ in Francia” che ha deciso di “tenere in sospeso in attesa dell'esito di questa procedura” e che “in caso di accettazione della proposta porterebbe con se la bambina” (verbale 6 maggio 2013, pag. 9 verso l'alto).

E. 6.2.1

Le argomentazioni di CV 1 non hanno pertinenza alcuna con l'applicazione delle eccezioni previste dall'art. 13 CArap, che, per altro, ripetutamente invoca (risposta 25 marzo 2013, pag. 10 verso il basso e pag. 13 verso il mezzo; verbale udienza 6 maggio 2013, pag. 4 in alto e pag. 11 verso il basso).

E. 6.2.2

Va detto, comunque, che, diversamente da quanto sostiene CV 1, dagli atti non risulta che il rapporto con IS 1 sia stato troncato definitivamente da quest'ultimo con un suo messaggio di posta elettronica dell'8 maggio 2012 e che la logica conseguenza di tale separazione era quella di non rientrare in Norvegia con la bambina. Certo, dal messaggio dell'8 maggio 2012, ore 12.02 AM, nel quale l'istante scriveva in particolare “mi dispiace sinceramente che le cose siano andate male tra noi. Io ci avevo veramente creduto, avevo creduto nella nostra famiglia e in quello che avremmo potuto costruire insieme. Purtroppo, come hai detto tu, siamo cane e gatto, e veramente non andiamo d'accordo. Non mi sembra neanche più una questione di colpe, di chi ha iniziato cosa. Ci siamo trovati in una spirale di eventi che non siamo riusciti a controllare e soprattutto, di cui ne abbiamo visto le conseguenze. Ormai mi sembra troppo tardi per tornare in dietro”, si può ricavare volontà dell'istante di porre fine alla relazione con la convenuta. L'e-mail in oggetto è tuttavia stato seguito da uno scambio di messaggi tra CV 1 e IS 1 che smentisce tale conclusione. In particolare, in uno dei messaggi successivi dell'8 maggio 2012, ore 6.36 PM, IS 1 ha in un primo momento ricordato quanto lei (CV 1) gli aveva detto prima di partire, ossia che la pausa di 3 mesi avrebbe “permesso di svaporare le incazzature reciproche e avrebbe permesso di poter ragionare in modo razionale su quello che era successo con la promessa di riparlare una volta tornata a T_____”. Nel medesimo messaggio egli ha evidenziato che “Dai discorsi che mi hai fatto ieri, da cose che mi hai detto altre volte, mi sembra chiaro che per te la nostra relazione fosse già finita. Dopo l'ultima discussione di ieri non ho potuto fare altro che constatare la tua volontà di chiudere con me, a questo punto ti ho risposto di conseguenza”. In seguito le parti si sono scambiate altri messaggi nei quali si sono chiesti reciproci chiarimenti. In particolare CV 1 ha chiesto di capire “1) potresti elencare tutto quello che dovrei rivedere? 2) per favore spiegami anche cosa significa per te 'rimetterti in gioco' ed elenca cosa faresti per farlo” (e-mail del 9 maggio 2012, ore 8:19 PM). IS 1 ha risposto (e-mail del 9 maggio 2012, ore 8:59) che visto che la decisione era stata presa perché fosse un “momento di riflessione ed esame di coscienza” egli un esame lo aveva eseguito ed aveva capito i propri errori ma pure quelli della compagna, alla quale ha rimproverato di non aver sufficientemente espresso il suo amore, di averlo sempre criticato per qualsiasi cosa avesse fatto e che non le fosse andata bene, di non avere mai espresso stima nei suoi confronti, facendolo sentire inutile, di aver detto che gli faceva schifo sbattendogli la porta in faccia, di avergli più volte riferito di non voler più stare con lui e

quando era in Norvegia di aver ripetuto in più occasioni di volersene andare. Dal canto suo, IS 1 ha invece sostenuto di avere capito i rimproveri espressi dalla compagna, che ha ritenuto tuttavia falsi (non essersi preso cura di lei, non averla sostenuta economicamente, averla abbandonata). Egli ha poi precisato di aver compreso di aver sbagliato nel non aver capito l'esigenza di lei di uscire di più. Nessuna risposta è seguita da CV 1 a quest'ultimo messaggio, ma in un messaggio 16 maggio 2012 ore 4:48 PM ella ringrazia IS 1 per un “ mazzo di fiori stupendo ”, mentre lui il 24 maggio 2012 (mail ore 9:58) sostiene “ penso che abbiamo seriamente bisogno di un aiuto esterno. Vedo in giro dove si può andare per avere delle sessioni di terapia di coppia, spero che ci possa aiutare e spero che tu sia d'accordo su questa strada ”. Non è quindi affatto vero, come invece pretende la convenuta, che la relazione si sia conclusa con il messaggio dell'8 maggio 2012 per esclusiva volontà di IS 1. Se così fosse stato CV 1 non avrebbe, successivamente messaggiato l'ex compagno, affermando quanto appena riportato. E nemmeno avrebbe risposto “ vorrei ricordarti che abbiamo preso appuntamento il 18 o 20... te ne sei già dimenticato? ” (e-mail del 24 maggio 2012 di CV 1 a IS 1, ore 4:32 PM). Così come, se la relazione era già finita, i due genitori non si sarebbero scambiati immagini di giochi da comprare ad PI 1 (cfr. e-mails del 22 maggio 2012), con il chiaro riferimento di CV 1 di acquistarli all'Ikea in Norvegia (“ :D se li vende l'Ikea... perdonami... ma non mi spacco a portarli da qui !” – email 22.05.2012 ore 7:18 AM) e quindi a rientrare dopo la cerimonia di consegna del dottorato. Per i motivi illustrati, è dunque escluso che IS 1 abbia provocato la rottura della relazione con CV 1 e acconsentito o assentito a posteriori – neppure per atti concludenti – al trasferimento in Svizzera della bambina e al mancato ritorno in Norvegia (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).

E. 6.3

Resta da esaminare se vi sia in concreto “il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).

E. 6.3.1

La costante giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che quest'ultima norma è da interpretare in senso restrittivo (sentenze del Tribunale federale 5A_105/2009 del 16 aprile 2009, consid. 3.3 con rinvii; 5A_285/2007 consid. 4.1). Quando si applica tale disposizione l'autorità non deve emanare una decisione sulla custodia o sull'autorità parentale; per un simile giudizio resta infatti competente – almeno fino ad un'eventuale reiezione della domanda di ritorno – il Tribunale del luogo in cui il minore aveva la sua dimora abituale prima del rapimento (DTF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3). L'art. 5 LF-RMA specifica che il ritorno del minore lo pone in situazione intollerabile ai sensi del citato articolo della CArap, quando: il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. a); il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, e ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui (lett. b); e il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. c). Con questa norma, i tre presupposti della predetta disposizione sono da intendere in senso cumulativo (Jametti Greiner , Der neue internationale Kinderschutz in der Schweiz, in FamPra.ch 2008, pag. 299). Il legislatore non ha inteso sostituire la norma convenzionale, ma unicamente precisarne l'applicazione, chiarendo in quali casi non deve essere ordinato il ritorno del minore per non porlo in una situazione manifestamente intollerabile (Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente

l'attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori, nonché l'approvazione e l'attuazione delle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2399 n. 6.4). Il menzionato Messaggio spiega che, se il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde all'interesse del minore, occorre verificare se il genitore rapitore può riaccompagnare quest'ultimo, atteso che il collocamento presso terzi può unicamente costituire un'ultima ratio in casi estremi. Non si può infatti esigere dal genitore rapitore di ritornare con il figlio, se rischia di finire in prigione o se vi è in Svizzera una relazione familiare molto intensa, ad esempio in seguito ad un nuovo matrimonio o allo stato di necessità in cui versa un altro membro della famiglia risiedente in questo paese. Vi sono però anche altri casi in cui, considerate tutte le circostanze, non si può ragionevolmente pretendere che il genitore rapitore si prenda cura del figlio nello Stato in cui ha vissuto immediatamente prima del rapimento. Deve però trattarsi di situazioni d'emergenza in cui non si può oggettivamente pretendere dal genitore rapitore un ritorno nel paese dell'ultima dimora abituale legale del figlio per attendervi la disciplina definitiva dell'autorità parentale: non è tuttavia sufficiente che il genitore, che ha rapito o trattiene il bambino, si limiti a dichiarare la sua opposizione a un ritorno nel paese richiedente. Quali esempi per una simile situazione, il Messaggio cita il caso in cui alla madre non può essere garantita un'accoglienza sicura e finanziariamente sopportabile, o qualora sia manifesto che il genitore che richiede il ritorno non può assumersi l'affidamento del minore o non può ottenerlo in via giudiziale, mentre il genitore rapitore è quello che esercita in via primaria il diritto di custodia. In tale evenienza imporre al genitore rapitore di rientrare nel paese di partenza per attendere la decisione giudiziaria che gli conferisca l'autorità parentale e gli permetta di trasferirsi, questa volta legalmente, in Svizzera con il figlio, costituirebbe un vuoto formalismo non protetto dalla CArap (sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009 consid. 4; sentenza CDP 27 febbraio 2013, inc. 9.2013.50 consid. 10).

E. 6.3.2

In questo contesto, la convenuta, all'udienza del 6 maggio 2013 dinnanzi a questa Camera, ha chiesto di allestire una perizia socio-ambientale tesa "ad accertare la situazione" in caso di rientro della piccola in Norvegia e "il ruolo e le motivazioni dei due genitori". Essa ha pure postulato l'audizione del Console _____ presso il Consolato italiano di Lugano e il richiamo dell'intero incarto dal medesimo Consolato che avrebbe, a suo dire, svolto degli accertamenti di natura ambientale. L'assunzione di queste prove risulta essere irrilevante ai fini del presente giudizio, non sussistendo dubbi circa le capacità di entrambi i genitori di salvaguardare gli interessi della bambina (e nemmeno sui loro ruoli e motivazioni). L'ascolto del Console italiano a Lugano – e il richiamo del suo incarto – non ha per altro alcuna utilità giuridica considerato che non egli non risulta avere competenza in materia e nemmeno consta a questo Tribunale che egli abbia svolto "accertamenti di natura ambientale".

E. 6.3.3

Nel caso in esame, i presupposti dell'art. 13 cpv. 1 lett. b CArap e dell'art. 5 LF-RMA non risultano essere adempiuti. a. Questa Camera non reputa verosimili gli argomenti della madre, che sostiene che non si può pretendere un suo rientro in Norvegia, dove non ha parenti o conoscenti, non conosce la lingua, non ha un tessuto sociale che la accolga e avrebbe grosse difficoltà a reperire un lavoro. Al contrario, come già indicato in precedenza, risulta che in Norvegia la convenuta ha già soggiornato per alcuni mesi, nei

quali ha anche lavorato. Emerge dagli atti che essa conosce molto bene la lingua inglese, il cui uso è molto diffuso in Norvegia. Quanto alla grande specializzazione – a cui fa riferimento sostenendo che le impedirebbe di reperire un'attività professionale – certamente non l'aiuta maggiormente in Ticino, dove probabilmente le possibilità di trovare un lavoro idoneo sono addirittura inferiori, visto i suoi trascorsi professionali. Infatti, risulta dagli atti che CV 1 ha lavorato per il _____ Norvegese per la ricerca (cfr. risposta, pag. 2), è stata impiegata a T_____ dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 (cfr. doc. 5) e addirittura aveva ricevuto un'offerta di lavoro il 18 giugno 2012 (doc. 37). La madre ha inoltre dichiarato durante l'udienza del 6 maggio 2013 che, nel caso in cui questa Camera decidesse il rientro di PI 1 in Norvegia, essa vi si trasferirebbe con la figlia. In tal caso, non si può supporre che si troverebbe in condizioni più difficili che in Svizzera. CV 1 potrebbe cercare attivamente un'attività professionale. Per altro giova anche osservare che la convenuta ha rivelato a questa Camera che ella ha la possibilità concreta di trovare un impiego nei pressi di G_____ (Francia) e di trasferire in tale luogo la sua residenza, portando con sé la bambina, se l'istanza di rientro in Norvegia verrà respinta (cfr. verbale 6 maggio 2013, pag. 9). A mente di questa Camera in tal caso non si potrebbe ritenere che ella avrebbe in quel paese migliori conoscenze o sostegni, ragione per la quale l'obbligo di riportare PI 1 in Norvegia non può essere considerato più gravoso di una tale eventualità. b. Dal rapporto 6 maggio 2013 della curatrice di PI 1 – avv. CURA 1 – risulta che la bambina abbia relazioni buone sia con la madre che con il padre, che, per ammissione della madre, quando vivevano insieme accudiva personalmente la figlia, cambiandola, nutrendola e giocando con lei. I buoni rapporti sono confermati pure dalle operatrici di C_____, che nel loro resoconto 8 maggio 2013 hanno constatato che il padre ha buone capacità nel distrarre la figlia e rassicurarla quando è in difficoltà nel congedarsi dalla madre e che la bimba e il padre rientrano tranquilli e sereni dal diritto di visita. c. Quanto all'organizzazione pratica, anche l'istante sostiene di poter riattivare in Norvegia la richiesta di iscrizione della figlia all'asilo, mentre si è dichiarato disposto ad occuparsi della figlia per quanto riguarda le cure e l'accudimento, disponendo ancora di un congedo parentale di 2 mesi. Inoltre, si è proposto di trovare eventualmente un appartamento alla convenuta e di coprire le spese di mantenimento di PI 1 (cfr. verbale 6 maggio 2013, pag. 7 e 8). d. In relazione alle procedure penali che aveva attivato l'istante contro la convenuta, come visto sono state tutte archiviate, ciò che pone quindi la madre al riparo da qualsiasi problema in tal senso (cfr. lettera del 16 maggio 2013 del l'Ufficio federale di giustizia, sezione di diritto internazionale privato, che conferma l'archiviazione dei procedimenti a carico di CV 1). e. In definitiva, nulla fa quindi presupporre a questa Camera che un rientro di PI 1 in Norvegia possa porla in una situazione di grave rischio che sia esposta ad un pericolo fisico o psichico, ovvero la ponga altrimenti in una situazione intollerabile. Al contrario, le verrebbe garantito un regolare contatto con il padre, che non potrebbe che giovare al suo benessere.

E. 6.4

Alla luce di quanto sin qui detto, non si scorgono estremi per rifiutare il rientro di PI 1 in Norvegia. Va tuttavia tenuto conto del fatto che in quel luogo la minore non ha più un alloggio e che di conseguenza il termine di un mese generalmente fissato in caso di rientro (v. sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, dispositivo n. 1) va adeguatamente protratto a 60 (sessanta) giorni, CV 1 dovendo ritrovare un'abitazione per se e per la figlia. L'istanza del padre, di ordinare il rientro entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della decisione di rimpatrio, comunicando prima della partenza al padre

l'indirizzo esatto della bambina in Norvegia, può pertanto essere accolta solo parzialmente. Deve essere data priorità ad un ritorno volontario. Per questo motivo l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM) va incaricato di organizzare il ritorno, provvedendo in particolare a: stabilire, d'intesa con CV 1, la data e le modalità del ritorno di PI 1 a T _____, comunicando a IS 1 il nuovo indirizzo della figlia; restituire alla madre – nel giorno stabilito per il ritorno – i documenti d'identità di PI 1, previa presentazione dei documenti di viaggio (biglietti aerei, del treno ecc...); accertarsi presso IS 1 dell'avvenuto ritorno di PI 1 a T _____; allestire un rapporto all'attenzione dell'Ispettorato della Camera di protezione – cui compete di verificare l'esecuzione del ritorno – sulla riuscita o meno delle operazioni di ritorno. In caso di mancato ritorno volontario, su richiesta dell'Ispettorato, la Polizia Cantonale dovrà procedere con le misure necessarie, segnatamente eseguirà il ritorno forzato con la collaborazione dell'UFaM. Il padre ha chiesto che il rientro sia impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP. Tale comminatoria, però, non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l'ordine del giudice sarà ignorato (RtiD I-1998 pag. 160 consid. 4). Nel caso in esame, nulla induce a supporre che la convenuta abbia a disattendere il giudizio di questa Camera, senza dimenticare che l'art. 292 CP potrà ancora essere comminato in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). IS 1 insta altresì perché sia ordinato alla Polizia cantonale e all'Ufficio famiglie e minorenni di aiutare l'Autorità centrale e cantonale ad ottenere il rientro della minore in Norvegia, ex art. 236 cpv. 3 CPC e 337 CPC. Si tratta anche in questo caso di una misura d'esecuzione prematura, l'ipotesi che la convenuta non intenda portare lei stessa la figlia in Norvegia riconducendosi a mera speculazione. Dovesse verificarsi un'evenienza simile, spetterà all'Ispettorato attivare la Polizia Cantonale perché proceda con le misure necessarie, segnatamente metta in atto il ritorno forzato in collaborazione con l'UFaM.

E. 7

La procedura con cui è chiesto il rientro di un minorenni è gratuita (art. 26 cpv. 2 della citata Convenzione dell'Aia, art. 14 LF-RMA). In esito all'attuale sentenza non si prelevano dunque spese processuali. La gratuità si estende ai costi di patrocinio, invece, solo ove i legali delle parti siano designati dall'autorità. Chi si fa assistere da un avvocato di fiducia, come in concreto, deve assumere i relativi costi, a meno che siano dati i presupposti del diritto nazionale per il gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5A_296/2009 del 18 giugno 2009, consid. 4.3 con rimando a DTF 134 III 89 consid. 5 non pubblicato). Nel caso in esame, CV 1 postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La convenuta, chiamata ad esprimersi in merito all'istanza ed alla richiesta di provvedimenti cautelari, ha dovuto fare capo ad un legale. Vista la situazione e la documentazione prodotta (certificato municipale del 15.05.2013) l'assistenza giudiziaria può essere concessa. In ragione dell'ampia soccombenza, la convenuta – a norma dell'art. 26 cpv. 4 CArap) – sarà tuttavia tenuta a rifondere all'istante congrue ripetibili (Bucher , L'enfant en droit international privé, Ginevra 2002, n. 452 pag. 156), non coperte dall'assistenza giudiziaria (art. art. 118 cpv. 3 CPC). Anche la minore va ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, da parte della curatrice di rappresentanza avv. CURA 1. La nota professionale del mediatore chiamato a tentare la conciliazione delle parti è stata tassata con decisione separata.

E. 8

L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia (art. 8 cpv. 3 LF-RMA). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro di essa sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile relativamente al ritorno di

minorenni (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 584) senza riguardo a questioni di valore.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.